

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 13.4.2016

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12 Aprile 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Dott. Bartolo Tanga, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

1) RECLAMO N. 068 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRICCA ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Con reclamo dell'11 novembre 2015, la US Arezzo Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 4 novembre 2015, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Bricca Andrea del complessivo importo di euro 3.053,75 a titolo di saldo, considerati gli acconti già percepiti di euro 16.946,25, del maggior importo di euro 20.000,00 dovuto in forza dell'accordo economico del 19 luglio 2013 stipulato per la stagione sportiva 2013/2014.

La reclamante Società eccepisce in via preliminare la nullità della impugnata decisione per violazione del contraddittorio in quanto, dopo essersi regolarmente costituita innanzi alla Commissione Accordi Economici LND con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore Avv. Mattia Grassani, la comunicazione della data di trattazione del ricorso era stata inviata dalla CAE - LND solo presso la sede della US Arezzo Srl e non presso il domicilio eletto, ciò che avevo precluso al proprio difensore la partecipazione alla discussione.

Nel merito, la US Arezzo Srl, come già dedotto ed eccepito innanzi alla Commissione Accordi Economici LND, assume che il ricorso del calciatore Bricca sarebbe infondato in quanto la somma di euro 20.000,00 portata dall'accordo economico deve essere considerata al lordo delle imposte: sicché il riconoscimento della intera differenza di euro 3.053,75 (rispetto alla somma già percepita) non terrebbe conto delle ritenute fiscali che la Società è tenuta ad operare. In particolare, poiché tali ritenute ammonterebbero a euro 2.075,55 ed avendo la Società già corrisposto al calciatore la somma di euro 16.946,25, a quest'ultimo spetterebbe

un residuo netto di euro 978,20 e non già di euro 3.053,75 come deciso nella gravata decisione della CAE - LND.

Eccepisce inoltre la US Arezzo Srl, il difetto di legittimazione attiva del calciatore a rivendicare il pagamento di somme, quali le ritenute fiscali, che potrebbero essere richieste solo dall'erario.

Ha concluso, pertanto, in via preliminare per l'annullamento della decisione impugnata e per la remissione degli atti alla Commissione Accordi Economici LND per violazione del contraddittorio ovvero per la riforma della decisione medesima, con riduzione ad euro 978,20 del saldo dovuto al calciatore.

Il calciatore Bricca ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) l'assenza di qualsiasi *vulnus* al contraddittorio tenutosi innanzi alla Commissione Accordi Economici LND in quanto la stessa reclamante aveva dichiarato che l'avviso di trattazione del ricorso era stato comunque inviato presso la sede della US Arezzo Srl, così come consente l'art. 38, 8° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in alternativa al domicilio eletto per le comunicazioni; b) la inammissibilità dei motivi e delle allegazioni del reclamo in appello in quanto mentre innanzi alla CAE - LND la US Arezzo Srl si era difesa limitandosi ad eccepire, peraltro erroneamente, l'obbligo di versamento delle ritenute conteggiate sull'intero arco della stagione sportiva 2013/2014 e non già sull'anno solare, come previsto dalla normativa fiscale in materia, solo in questa sede avrebbe modificato le proprie difese e prodotto documenti, addirittura modificando il *petitum* nel senso della riduzione della somma dovuta e non già dell'integrale rigetto della domanda; e) la mancanza di prova in ordine alle presunte trattenute fiscali operate; d) la propria legittimazione a richiedere il pagamento delle ritenute non versate dalla Società, stante la propria posizione di soggetto coobbligato nei confronti del Fisco.

Ha quindi concluso il calciatore per il rigetto del reclamo e per la conferma della impugnata decisione, con condanna della US Arezzo Srl al pagamento delle spese del procedimento ex art. 33 comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva.

Con Ordinanza del 14 gennaio 2016 questo Tribunale Federale ha richiesto alle parti chiarimenti circa i conteggi effettuati nelle rispettive difese.

All'esito di tali chiarimenti, resi con memorie autorizzate, il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 12 aprile 2016.

* * * * *

Il primo motivo di reclamo, relativo alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per non avere la Società ricevuto rituale avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla C.A.E., risulta fondato.

É pacifico in atti che la US Arezzo Srl si era regolarmente costituita in primo grado a mezzo dell'Avv. Mattia Grassani, eleggendo domicilio presso il suo studio (via DÉ Marchi n. 4/2 – Bologna) ed indicando altresì numero di fax e indirizzi di posta elettronica e di posta certificata per le comunicazioni.

É altrettanto pacifico che la C.A.E. ebbe ad inviare la comunicazione del 1.10.2015, con la quale le parti venivano avvisate della fissazione dell'udienza di discussione, al calciatore Bricca presso il suo difensore domiciliatario Avv. Ilaria Pasqui mentre alla US Arezzo Srl presso la sede sociale (in Arezzo viale Gramsci).

Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia effettivamente arrecato un *vulnus* al

principio del contraddittorio, compromettendo l'esercizio del diritto di difesa della Società medesima, il cui difensore non ha potuto prendere parte alla discussione del ricorso. Tale vizio comporta le conseguenze previste dall'art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello).

E difatti, se è ben vero che l'art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l'art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l'obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio "anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail". Tale obbligatorietà ("devono"), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E. – L.N.D., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l'alternativa offerta dall'art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale.

La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla menomazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della Società US Arezzo Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta.

Ordina restituirsi la tassa.

2) RECLAMO N. 069 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DIERNA EMILIO, PUBBLICATA NEL C.U. 159 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Con reclamo dell'11 novembre 2015, la US Arezzo Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 4 novembre 2015, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Dierna Emiliano del complessivo importo di euro 5.000,00 a titolo di saldo, considerati gli acconti già percepiti di euro 20.000,00, del maggior importo di euro 25.000,00 dovuto in forza dell'accordo economico del 9 luglio 2013 stipulato per la stagione sportiva 2013/2014.

La reclamante Società eccepisce in via preliminare la nullità della impugnata decisione per violazione del contraddittorio in quanto, dopo essersi regolarmente costituita innanzi alla Commissione Accordi Economici LND con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore Avv. Mattia Grassani, la comunicazione della data di trattazione del ricorso era stata inviata dalla CAE - LND solo presso la sede della US Arezzo Srl e non presso il domicilio eletto, ciò che avevo precluso al proprio difensore la partecipazione alla discussione.

Nel merito, la US Arezzo Srl, come già dedotto ed eccepito innanzi alla Commissione Accordi Economici LND, assume che il ricorso del calciatore Dierna sarebbe infondato in quanto la somma di euro 25.000,00 portata dall'accordo economico deve essere considerata al lordo delle imposte: sicché il riconoscimento della intera differenza di euro 5.000,00 (rispetto alla somma già percepita) non terrebbe conto delle ritenute fiscali che la Società è tenuta ad operare. In particolare, poiché tali ritenute ammonterebbero a euro 2.976,06 ed avendo la Società già corrisposto al calciatore la somma di euro 20.724,75, a quest'ultimo spetterebbe un residuo netto di euro 1.299,19 e non già di euro 5.000,00 come deciso nella gravata decisione della CAE - LND.

Eccepisce inoltre la US Arezzo Srl, il difetto di legittimazione attiva del calciatore a rivendicare il pagamento di somme, quali le ritenute fiscali, che potrebbero essere richieste solo dall'erario.

Ha concluso, pertanto, in via preliminare per l'annullamento della decisione impugnata e per la remissione degli atti alla Commissione Accordi Economici LND per violazione del contraddittorio ovvero per la riforma della decisione medesima, con riduzione ad euro 1.299,19 del saldo dovuto al calciatore.

Il calciatore Dierna ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) l'assenza di qualsiasi *vulnus* al contraddittorio tenutosi innanzi alla Commissione Accordi Economici LND in quanto la stessa reclamante aveva dichiarato che l'avviso di trattazione del ricorso era stato comunque inviato presso la sede della US Arezzo Srl, così come consente l'art. 38, 8° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in alternativa al domicilio eletto per le comunicazioni; b) la inammissibilità dei motivi e delle allegazioni del reclamo in appello in quanto mentre innanzi alla CAE - LND la US Arezzo Srl si era difesa limitandosi ad eccepire, peraltro erroneamente, l'obbligo di versamento delle ritenute conteggiate sull'intero arco della stagione sportiva 2013/2014 e non già sull'anno solare, come previsto dalla normativa fiscale in materia, solo in questa sede avrebbe modificato le proprie difese e prodotto documenti, addirittura modificando il *petitum* nel senso della riduzione della somma dovuta e non già dell'integrale rigetto della domanda; e) la mancanza di prova in ordine alle presunte trattenute fiscali operate; d) la propria legittimazione a richiedere il pagamento delle ritenute non versate dalla Società, stante la propria posizione di soggetto coobbligato nei confronti del Fisco.

Ha quindi concluso il calciatore per il rigetto del reclamo e per la conferma della impugnata decisione, con condanna della US Arezzo Srl al pagamento delle spese del procedimento ex art. 33 comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva.

Con Ordinanza del 14 gennaio 2016 questo Tribunale Federale ha richiesto alle parti chiarimenti circa i conteggi effettuati nelle rispettive difese.

All'esito di tali chiarimenti, resi con memorie autorizzate, il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 12 aprile 2016.

* * * * *

Il primo motivo di reclamo, relativo alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per non avere la Società ricevuto rituale avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla C.A.E., risulta fondato.

É pacifico in atti che la US Arezzo Srl si era regolarmente costituita in primo grado a mezzo dell'Avv. Mattia Grassani, eleggendo domicilio presso il suo studio (via DÉ Marchi n. 4/2 – Bologna) ed indicando altresì numero di fax e indirizzi di posta elettronica e di posta certificata per le comunicazioni.

É altrettanto pacifico che la C.A.E. ebbe ad inviare la comunicazione con la quale le parti venivano avvisate della fissazione dell'udienza di discussione, al calciatore Dierna presso il suo difensore domiciliatario Avv. Ilaria Pasqui mentre alla U. S. Arezzo Srl presso la sede sociale (in Arezzo viale Gramsci).

Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia effettivamente arrecato un *vulnus* al principio del contraddittorio, compromettendo l'esercizio del diritto di difesa della Società medesima, il cui difensore non ha potuto prendere parte alla discussione del ricorso. Tale vizio comporta le conseguenze previste dall'art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello).

E difatti, se è ben vero che l'art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l'art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l'obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio "anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail". Tale obbligatorietà ("devono"), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E. – L.N.D., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l'alternativa offerta dall'art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale.

La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla menomazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della Società US Arezzo Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta.

Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N. 070 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PECORARI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Con reclamo dell'11 novembre 2015, la US Arezzo Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 4 novembre 2015, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Pecorari Marco del complessivo importo di euro 4.275,25 a titolo di saldo, considerati gli acconti già percepiti di euro 20.724,75, del maggior importo di euro 25.000,00 dovuto in forza dell'accordo economico del 16 ottobre 2013 stipulato per la stagione sportiva 2013/2014.

La reclamante Società eccepisce in via preliminare la nullità della impugnata decisione per violazione del contraddittorio in quanto, dopo essersi regolarmente costituita innanzi alla Commissione Accordi Economici LND con elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore Avv. Mattia Grassani, la comunicazione della data di trattazione del ricorso era stata inviata dalla CAE - LND solo presso la sede della US Arezzo Srl e non presso il domicilio eletto, ciò che avevo precluso al proprio difensore la partecipazione alla discussione.

Nel merito, la US Arezzo Srl, come già dedotto ed eccepito innanzi alla Commissione Accordi Economici LND, assume che il ricorso del calciatore Bricca sarebbe infondato in quanto la somma di euro 25.000,00 portata dall'accordo economico deve essere considerata al lordo delle imposte: sicché il riconoscimento della intera differenza di euro 4.275,25 (rispetto alla somma già percepita) non terrebbe conto delle ritenute fiscali che la Società è tenuta ad operare. In particolare, poiché tali ritenute ammonterebbero a euro 3.048,75 ed avendo la Società già corrisposto al calciatore la somma di euro 20.724,75, a quest'ultimo spetterebbe un residuo netto di euro 1.226,50 e non già di euro 4.275,25 come deciso nella gravata decisione della CAE - LND.

Eccepisce inoltre la US Arezzo Srl, il difetto di legittimazione attiva del calciatore a rivendicare il pagamento di somme, quali le ritenute fiscali, che potrebbero essere richieste solo dall'erario.

Ha concluso, pertanto, in via preliminare per l'annullamento della decisione impugnata e per la remissione degli atti alla Commissione Accordi Economici LND per violazione del contraddittorio ovvero per la riforma della decisione medesima, con riduzione ad euro 1.226,50 del saldo dovuto al calciatore.

Il calciatore Pecorari ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) l'assenza di qualsiasi *vulnus* al contraddittorio tenutosi innanzi alla Commissione Accordi Economici LND in quanto la stessa reclamante aveva dichiarato che l'avviso di trattazione del ricorso era stato comunque inviato presso la sede della US Arezzo Srl, così come consente l'art. 38, 8° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in alternativa al domicilio eletto per le comunicazioni; b) la inammissibilità dei motivi e delle allegazioni del reclamo in appello in quanto mentre innanzi alla CAE - LND la US Arezzo Srl si era difesa limitandosi ad eccepire, peraltro erroneamente, l'obbligo di versamento delle ritenute conteggiate sull'intero arco della stagione sportiva 2013/2014 e non già sull'anno solare, come previsto dalla normativa fiscale in materia, solo in questa sede avrebbe modificato le proprie difese e prodotto documenti, addirittura modificando il *petitum* nel senso della riduzione della somma dovuta e non già dell'integrale rigetto della domanda; e) la mancanza di prova in ordine alle presunte trattenute fiscali operate; d) la propria legittimazione a richiedere il pagamento delle ritenute non versate dalla Società, stante la propria posizione di soggetto coobbligato nei confronti del Fisco.

Ha quindi concluso il calciatore per il rigetto del reclamo e per la conferma della impugnata decisione, con condanna della US Arezzo Srl al pagamento delle spese del procedimento ex art. 33 comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva.

Con Ordinanza del 14 gennaio 2016 questo Tribunale Federale ha richiesto alle parti chiarimenti circa i conteggi effettuati nelle rispettive difese.

All'esito di tali chiarimenti, resi con memorie autorizzate, il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 12 aprile 2016.

* * * * *

Il primo motivo di reclamo, relativo alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per non avere la Società ricevuto rituale avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla C.A.E., risulta fondato.

È pacifico in atti che la US Arezzo Srl si era regolarmente costituita in primo grado a mezzo dell'Avv. Mattia Grassani, eleggendo domicilio presso il suo studio (via D'É Marchi n. 4/2 – Bologna) ed indicando altresì numero di fax e indirizzi di posta elettronica e di posta certificata per le comunicazioni.

È altrettanto pacifico che la C.A.E. ebbe ad inviare la comunicazione con la quale le parti venivano avvisate della fissazione dell'udienza di discussione, al calciatore Pecorari presso il suo difensore domiciliatario Avv. Ilaria Pasqui mentre alla U. S. Arezzo Srl presso la sede sociale (in Arezzo viale Gramsci).

Ritiene questo Tribunale Federale, peraltro modificando il proprio precedente orientamento sul punto, che la convocazione della Società (che aveva fatto regolare richiesta di essere sentita) effettuata con le suddette modalità, abbia effettivamente arrecato un *vulnus* al principio del contraddittorio, compromettendo l'esercizio del diritto di difesa della Società medesima, il cui difensore non ha potuto prendere parte alla discussione del ricorso. Tale vizio comporta le conseguenze previste dall'art. 37, 4° comma, C.G.S. (norma procedurale di generale applicazione ai giudizi di appello).

E difatti, se è ben vero che l'art. 38, 8° comma C.G.S., prevede espressamente che in tutti i procedimenti sportivi le comunicazioni alle Società possono essere effettuate in via alternativa sia nel domicilio eletto che presso la sede della Società, non può ignorarsi che l'art. 25 bis Reg. L.N.D., nel disciplinare lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede addirittura l'obbligo per le parti (4° comma) di eleggere il proprio domicilio "anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e indicare un proprio indirizzo e-mail". Tale obbligatorietà ("devono"), espressamente prevista dalla norma speciale destinata a regolare il solo procedimento dinanzi alla C.A.E. – L.N.D., oltre che apparire evidentemente incompatibile con l'alternativa offerta dall'art. 38 C.G.S., non può che prevalere su tale ultima disposizione, invece destinata a regolare il procedimento sportivo in generale.

La decisione impugnata pertanto, in quanto viziata dalla menomazione della regolarità del contraddittorio, deve essere annullata e gli atti rimessi alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti e ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente determinatesi.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della Società US Arezzo Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta.

Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N. 105 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAURORISPESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – BLANCHARD LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 16 NOVEMBRE 2015.

Con reclamo del 18.12.2015 la Società Frosinone Calcio a r.l. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la certificazione del 16.11.2015 (comunicata il 20.11.2015) con la quale la Commissione Premi, sul presupposto dell'esordio in serie A del calciatore Blanchard Leonardo avvenuto in occasione della gara Atalanta – Frosinone del 30.08.2015, ha certificato in € 90.000,00 il premio alla carriera in favore della ASD Saurorispecchia quale titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore nelle cinque stagioni sportive dalla 2001/2002 alla 2005/2006.

Sostiene la reclamante che il premio non sarebbe dovuto per tre delle cinque stagioni rivendicate, e precisamente la 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, in mancanza della prova della sussistenza del tesseramento e dello svolgimento dell'attività da parte dell'atleta per le singole stagioni per intero, non potendosi al contrario ritenere esaustive, sotto tali profili, le certificazioni rilasciate dal Comitato Regionale Toscana F.I.G.C.

Sostiene inoltre la reclamante che, in ogni caso, il premio alla carriera dovrebbe essere ridotto della somma che la ASD Saurorispecchia avrebbe percepito dall'A.C. Siena Spa a seguito del tesseramento in favore di quest'ultima nella stagione sportiva 2006/2007.

In ultimo, deduce che l'importo eventualmente dovuto, a fronte dell'esordio in Serie A intervenuto nel corso della stagione 2015/2016, sarebbe esigibile solo a far data dal 1° luglio 2016 così come prevede l'art. 99 bis N.O.I.F.

La resistente ha presentato controdeduzioni rilevando innanzi tutto, in ordine alla prova del tesseramento per le stagioni contestate, che le certificazioni rilasciate dal C.R. Toscana risultano pienamente efficaci a tenore della circolare n. 7 del 4.9.2007 della LND relativa alle modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera. Quanto al presunto pagamento da parte della A.C. Siena spa, la resistente contesta che ciò sia mai avvenuto, tant'è che la reclamante non sarebbe stata in grado di dimostrarlo.

Con ordinanza del 2.2.2016 è stato richiesto al Comitato Regionale Toscana di fornire chiarimenti circa l'attestazione del tesseramento relativo alla stagione sportiva 2001/2002.

All'esito di tali chiarimenti, la vertenza è stata quindi trattata e decisa nella riunione del 12 aprile 2016.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve essere conseguentemente respinto.

Premesso che risulta pacifico che il calciatore Leonardo Blanchard ha fatto il suo esordio nella massima serie in occasione della gara Atalanta – Frosinone del 30.8.2015 (circostanza peraltro non contestata dalla reclamante), va rilevato che la prova del tesseramento del calciatore in favore della allora G.S. Sauro (Società che si è fusa con la Società Rispecchia, dando vita alla attuale ASD Saurorispecchia) anche per le stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, risulta dalle attestazioni rilasciate dal Comitato Regionale Toscana FIGC, come da ultimo integrate dalla comunicazione dell'11.2.2016 con la quale sono state anche fornite le copie dei cartellini annuali per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003. Peraltro, quanto attestato dal suddetto Comitato Regionale trova puntuale riscontro nelle risultanze dell'archivio storico federale, risultanze che confermano il tesseramento in capo alla odierna resistente anche per le suddette stagioni (con la sola esclusione della stagione 2001/2002, in quanto all'epoca i relativi dati ancora non venivano inseriti, fermo restando che per tale stagione il C.R. Toscana ne ha attestato il tesseramento in base al cartellino del calciatore che è stato trasmesso in copia).

La storia della carriera del calciatore medesimo, come risultante appunto dall'archivio meccanografico del sistema AS/400, porta ad escludere che possa ritenersi irrilevante la formazione dilettantistica giovanile impartita dalla suddetta G.S Sauro (oggi ASD Saurorispecchia) nelle prime tre stagioni di tesseramento e ciò ancor più in mancanza di allegazioni probatorie (il cui onere incombeva alla reclamante) dalle quali poter desumere, in tali stagioni, una durata del tesseramento non significativa ai fini della formazione, ferma l'unicità del tesseramento, per ciascuna stagione, in favore della medesima Società G.S. Sauro.

Anche per quel che concerne la pretesa detrazione di somme che, a detta della reclamante, la ASD Saurorispecchia avrebbe percepito dalla A.C. Siena spa in occasione del trasferimento che si sarebbe perfezionato nella stagione 2006/2007, si rileva che la circostanza è stata meramente dedotta senza l'allegazione di alcun supporto probatorio idoneo a superare la recisa negazione del fatto da parte della Società resistente. Era pertanto onere della reclamante fornire la prova del pagamento, tale da consentire non solo di individuarne la collocazione temporale ed il relativo ammontare, ma soprattutto il titolo che lo avrebbe originato, atteso che a tenore dell'art. 99 bis NOIF gli importi detraibili dal premio alla carriera sono quelli che la Società dilettantistica ha eventualmente percepito o a titolo di premio di preparazione ex art. 96NOIF, o di premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF, ovvero a titolo di trasferimento ex art. 100 NOIF.

Considerato, infine, che la certificazione della Commissione Premi è volta esclusivamente ad accertare la sussistenza del diritto al premio alla carriera e la relativa quantificazione, è pacifico che la sua esigibilità si realizza solo al termine della corrente stagione sportiva 2015/2016, stante l'espressa previsione contemplata nell'art. 99 bis NOIF circa il termine entro il quale deve esserne effettuato il pagamento.

Tutto ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Frosinone Calcio Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 129 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPIUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 522 – DUCCI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con tempestivo reclamo spedito in data 11.02.2016, la ASD Olimpus Olgiata 20.12 S.C. (di seguito, "Olimpus Olgiata"), ha impugnato la delibera del 27.01.2016 (ricorso n. 522 – C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla ASD S.S. Lazio Calcio a 5 (di seguito, "Lazio Calcio a 5"), per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 29.9.2014 da parte della odierna appellante del calciatore Ducci Daniele (nato l'11.11.1998), liquidando il complessivo importo di € 749,34, di cui € 651,60 a titolo di premio ed € 97,74 a titolo di penale.

Lamenta la Olimpus Olgiata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Lazio Calcio a 5 innanzi alla Commissione Premi per mancata notifica dello stesso, nonché per mancata allegazione delle tessere del calciatore. La Società appellante deduce, altresì, la tardività della richiesta del premio di preparazione in quanto a suo dire, essendo maturato il diritto nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il premio avrebbe dovuto richiedersi entro il 30

giugno 2015, laddove la relativa domanda era invece pervenuta ad essa reclamante ed alla Commissione Premi solo nel novembre 2015.

La pretesa viene, altresì, contestata nel merito sul presupposto che i legali rappresentanti della consorella avrebbero assicurato che nulla sarebbe stato preteso per il tesseramento del calciatore.

Conclude, pertanto, per l'annullamento della delibera impugnata.

Nella riunione del 12 aprile 2016 il difensore della Società reclamante ha altresì eccepito la alterità della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 rispetto alla Società eventuale beneficiaria del premio di preparazione.

La Lazio Calcio a 5, pur non avendo presentato controdeduzioni, ha partecipato alla riunione del 12 aprile 2016 svolgendo le proprie difese orali e concludendo per l'inammissibilità delle nuove eccezioni proposte dal difensore della reclamante e, in ogni caso, per il rigetto del gravame.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione da ultimo proposta dalla Società reclamante in sede di discussione orale, oltre che inammissibile in quanto costituente nuovo motivo di gravame sul quale la controparte non ha accettato il contraddittorio, è comunque infondata in quanto dal foglio di censimento della ASD SS Lazio Calcio a 5 emerge che la stessa, con matr. 930600, si è originata dalla fusione tra le Società Lazio Colleferro C. 5 e Torino Sporting Club C.5, assumendo successivamente la matr. 943157 a seguito di mutamento di denominazione in ASD S.S. Lazio Calcio a 5.

Ciò, peraltro, risulta correttamente palesato nel ricorso introduttivo innanzi alla Commissione Premi, con la conseguenza che non possono sussistere dubbi sulla legittimazione della odierna reclamante a pretendere il premio di preparazione per cui è causa.

Con riferimento al primo motivo di gravame, riferito alla asserita mancata notifica del ricorso introduttivo, si rileva dall'esame degli atti che, al contrario, il ricorso alla Commissione Premi con il quale la Lazio Calcio a 5 ha rivendicato i premi di preparazione per n. 4 calciatori (tra cui il giovane Daniele Ducci) tesserati dalla Olimpus Olgiata, risulta regolarmente recapitato presso la sede di quest'ultima come da ricevuta postale datata 30.11.2015. A tale proposito si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

Il primo motivo di gravame è quindi destituito di fondamento, così come destituito di fondamento è il secondo motivo riferito all'omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l'attestazione rilasciata il 23.11.2015 dal Comitato Regionale Lazio della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Quanto al terzo motivo di gravame, esso si fonda sull'erronea considerazione che, ai fini della decorrenza del termine prescrizione di cui all'art. 96, 4° comma, N.O.I.F., debba valutarsi la data di avvenuto tesseramento da parte della Società avente diritto, piuttosto che la data del primo tesseramento pluriennale. Il chiaro tenore della norma non lascia spazio a dubbi circa il fatto che il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo

tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall'art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 29.9.2014, con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo.

Ugualmente destituito di fondamento, infine, è l'ultimo motivo di gravame riferito a presunte rinunzie al premio, nulla essendo stato comprovato documentalmente nel rispetto dell'art. 96 N.O.I.F., secondo cui eventuali accordi che prevedano l'esonero, a qualunque titolo, dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e, segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 130 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 542 – LOSCO DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con tempestivo reclamo spedito in data 11.02.2016, la ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. (di seguito, “Olimpus Olgiata”), ha impugnato la delibera del 27.01.2016 (ricorso n. 542 – C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla ASD S.S. Lazio Calcio a 5 (di seguito, “Lazio Calcio a 5”), per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 2.9.2014 da parte della odierna appellante del calciatore Losco Daniele (nato il 25.2.1997), liquidando il complessivo importo di € 749,34, di cui € 651,60 a titolo di premio ed € 97,74 a titolo di penale.

Lamenta la Olympus Olgiata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Lazio Calcio a 5 innanzi alla Commissione Premi per mancata notifica dello stesso, nonché per mancata allegazione delle tessere del calciatore. La Società appellante deduce, altresì, la tardività della richiesta del premio di preparazione in quanto a suo dire, essendo maturato il diritto nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il premio avrebbe dovuto richiedersi entro il 30 giugno 2015, laddove la relativa domanda era invece pervenuta ad essa reclamante ed alla Commissione Premi solo nel novembre 2015.

La pretesa viene, altresì, contestata nel merito sul presupposto che i legali rappresentanti della consorella avrebbero assicurato che nulla sarebbe stato preteso per il tesseramento del calciatore.

Conclude, pertanto, per l'annullamento della delibera impugnata.

Nella riunione del 12 aprile 2016 il difensore della Società reclamante ha altresì eccepito la alterità della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 rispetto alla Società eventuale beneficiaria del premio di preparazione.

La Lazio Calcio a 5, pur non avendo presentato controdeduzioni, ha partecipato alla riunione del 12 aprile 2016 svolgendo le proprie difese orali e concludendo per l'inammissibilità delle nuove eccezioni proposte dal difensore della reclamante e, in ogni caso, per il rigetto del gravame.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione da ultimo proposta dalla Società reclamante in sede di discussione orale, oltre che inammissibile in quanto costituente nuovo motivo di gravame sul quale la controparte non ha accettato il contraddittorio, è comunque infondata in quanto dal foglio di censimento della ASD SS Lazio Calcio a 5 emerge che la stessa, con matr. 930600, si è originata dalla fusione tra le Società Lazio Colleferro C. 5 e Torino Sporting Club C.5, assumendo successivamente la matr. 943157 a seguito di mutamento di denominazione in ASD S.S. Lazio Calcio a 5.

Ciò, peraltro, risulta correttamente palesato nel ricorso introduttivo innanzi alla Commissione Premi, con la conseguenza che non possono sussistere dubbi sulla legittimazione della odierna reclamante a pretendere il premio di preparazione per cui è causa.

Con riferimento al primo motivo di gravame, riferito alla asserita mancata notifica del ricorso introduttivo, si rileva dall'esame degli atti che, al contrario, il ricorso alla Commissione Premi con il quale la Lazio Calcio a 5 ha rivendicato i premi di preparazione per n. 4 calciatori (tra cui il giovane Daniele Losco) tesserati dalla Olimpus Olgiata, risulta regolarmente recapitato presso la sede di quest'ultima come da ricevuta postale datata 30.11.2015. A tale proposito si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

Il primo motivo di gravame è quindi destituito di fondamento, così come destituito di fondamento è il secondo motivo riferito all'omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l'attestazione rilasciata il 23.11.2015 dal Comitato Regionale Lazio della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Quanto al terzo motivo di gravame, esso si fonda sull'erronea considerazione che, ai fini della decorrenza del termine prescrizione di cui all'art. 96, 4° comma, N.O.I.F., debba valutarsi la data di avvenuto tesseramento da parte della Società avente diritto, piuttosto che la data del primo tesseramento pluriennale. Il chiaro tenore della norma non lascia spazio a dubbi circa il fatto che il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall'art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 2.9.2014,

con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo.

Ugualmente destituito di fondamento, infine, è l'ultimo motivo di gravame riferito a presunte rinunzie al premio, nulla essendo stato comprovato documentalmente nel rispetto dell'art. 96 N.O.I.F., secondo cui eventuali accordi che prevedano l'esonero, a qualunque titolo, dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e, segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche

rigetta il reclamo della ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N° 131 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 544 – LUZI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con tempestivo reclamo spedito in data 11.02.2016, la ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. (di seguito, "Olimpus Olgiata"), ha impugnato la delibera del 27.01.2016 (ricorso n. 544 – C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla ASD S.S. Lazio Calcio a 5 (di seguito, "Lazio Calcio a 5"), per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 15.10.2014 da parte della odierna appellante del calciatore Luzi Federico (nato il 3.12.1998), liquidando il complessivo importo di € 749,34, di cui € 651,60 a titolo di premio ed € 97,74 a titolo di penale.

Lamenta la Olympus Olgiata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Lazio Calcio a 5 innanzi alla Commissione Premi per mancata notifica dello stesso, nonché per mancata allegazione delle tessere del calciatore. La Società appellante deduce, altresì, la tardività della richiesta del premio di preparazione in quanto a suo dire, essendo maturato il diritto nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il premio avrebbe dovuto richiedersi entro il 30 giugno 2015, laddove la relativa domanda era invece pervenuta ad essa reclamante ed alla Commissione Premi solo nel novembre 2015.

La pretesa viene, altresì, contestata nel merito sul presupposto che i legali rappresentanti della consorella avrebbero assicurato che nulla sarebbe stato preteso per il tesseramento del calciatore.

Conclude, pertanto, per l'annullamento della delibera impugnata.

Nella riunione del 12 aprile 2016 il difensore della Società reclamante ha altresì eccepito la alterità della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 rispetto alla Società eventuale beneficiaria del premio di preparazione.

La Lazio Calcio a 5, pur non avendo presentato controdeduzioni, ha partecipato alla riunione del 12 aprile 2016 svolgendo le proprie difese orali e concludendo per l'inammissibilità delle nuove eccezioni proposte dal difensore della reclamante e, in ogni caso, per il rigetto del gravame.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione da ultimo proposta dalla Società reclamante in sede di discussione orale, oltre che inammissibile in quanto costituente nuovo motivo di gravame sul quale la controparte non ha accettato il contraddittorio, è comunque infondata in quanto dal foglio di censimento della ASD SS Lazio Calcio a 5 emerge che la stessa, con matr. 930600, si è originata dalla fusione tra le Società Lazio Colferro C. 5 e Torino Sporting Club C.5, assumendo successivamente la matr. 943157 a seguito di mutamento di denominazione in ASD S.S. Lazio Calcio a 5.

Ciò, peraltro, risulta correttamente palesato nel ricorso introduttivo innanzi alla Commissione Premi, con la conseguenza che non possono sussistere dubbi sulla legittimazione della odierna reclamante a pretendere il premio di preparazione per cui è causa.

Con riferimento al primo motivo di gravame, riferito alla asserita mancata notifica del ricorso introduttivo, si rileva dall'esame degli atti che, al contrario, il ricorso alla Commissione Premi con il quale la Lazio Calcio a 5 ha rivendicato i premi di preparazione per n. 4 calciatori (tra cui il giovane Federico Luzi) tesserati dalla Olympus Olgiata, risulta regolarmente recapitato presso la sede di quest'ultima come da ricevuta postale datata 30.11.2015. A tale proposito si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, nè che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

Il primo motivo di gravame è quindi destituito di fondamento, così come destituito di fondamento è il secondo motivo riferito all'omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l'attestazione rilasciata il 23.11.2015 dal Comitato Regionale Lazio della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Quanto al terzo motivo di gravame, esso si fonda sull'erronea considerazione che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 96, 4° comma, N.O.I.F., debba valutarsi la data di avvenuto tesseramento da parte della Società avente diritto, piuttosto che la data del primo tesseramento pluriennale. Il chiaro tenore della norma non lascia spazio a dubbi circa il fatto che il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall'art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 15.10.2014, con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo.

Ugualmente destituito di fondamento, infine, è l'ultimo motivo di gravame riferito a presunte rinunzie al premio, nulla essendo stato comprovato documentalmente nel rispetto dell'art. 96 N.O.I.F., secondo cui eventuali accordi che prevedano l'esonero, a qualunque titolo, dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e,

segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N° 132 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 567 – PULCINELLI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con tempestivo reclamo spedito in data 11.02.2016, la ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. (di seguito, "Olimpus Olgiata"), ha impugnato la delibera del 27.01.2016 (ricorso n. 567 – C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla ASD S.S. Lazio Calcio a 5 (di seguito, "Lazio Calcio a 5"), per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 2.9.2014 da parte della odierna appellante del calciatore Pulcinelli Stefano (nato il 25.12.1997), liquidando il complessivo importo di € 749,34, di cui € 651,60 a titolo di premio ed € 97,74 a titolo di penale.

Lamenta la Olympus Olgiata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Lazio Calcio a 5 innanzi alla Commissione Premi per mancata notifica dello stesso, nonché per mancata allegazione delle tessere del calciatore. La Società appellante deduce, altresì, la tardività della richiesta del premio di preparazione in quanto a suo dire, essendo maturato il diritto nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il premio avrebbe dovuto richiedersi entro il 30 giugno 2015, laddove la relativa domanda era invece pervenuta ad essa reclamante ed alla Commissione Premi solo nel novembre 2015.

La pretesa viene, altresì, contestata nel merito sul presupposto che i legali rappresentanti della consorella avrebbero assicurato che nulla sarebbe stato preteso per il tesseramento del calciatore.

Conclude, pertanto, per l'annullamento della delibera impugnata.

Nella riunione del 12 aprile 2016 il difensore della Società reclamante ha altresì eccepito la alterità della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 rispetto alla Società eventuale beneficiaria del premio di preparazione.

La Lazio Calcio a 5, pur non avendo presentato controdeduzioni, ha partecipato alla riunione del 12 aprile 2016 svolgendo le proprie difese orali e concludendo per l'inammissibilità delle nuove eccezioni proposte dal difensore della reclamante e, in ogni caso, per il rigetto del gravame.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione da ultimo proposta dalla Società reclamante in sede di discussione orale, oltre che inammissibile in quanto costituente nuovo motivo di gravame sul quale la controparte non ha accettato il contraddittorio, è comunque infondata in quanto dal foglio di censimento della ASD SS Lazio Calcio a 5 emerge che la stessa, con matr. 930600, si è originata dalla fusione tra le Società Lazio Colferro C. 5 e Torino Sporting Club C.5, assumendo successivamente la matr. 943157 a seguito di mutamento di denominazione in ASD S.S. Lazio Calcio a 5.

Ciò, peraltro, risulta correttamente palesato nel ricorso introduttivo innanzi alla Commissione Premi, con la conseguenza che non possono sussistere dubbi sulla legittimazione della odierna reclamante a pretendere il premio di preparazione per cui è causa.

Con riferimento al primo motivo di gravame, riferito alla asserita mancata notifica del ricorso introduttivo, si rileva dall'esame degli atti che, al contrario, il ricorso alla Commissione Premi con il quale la Lazio Calcio a 5 ha rivendicato i premi di preparazione per n. 4 calciatori (tra cui il giovane Stefano Pulcinelli) tesserati dalla Olympus Olgiata, risulta regolarmente recapitato presso la sede di quest'ultima come da ricevuta postale datata 30.11.2015. A tale proposito si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

Il primo motivo di gravame è quindi destituito di fondamento, così come destituito di fondamento è il secondo motivo riferito all'omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l'attestazione rilasciata il 23.11.2015 dal Comitato Regionale Lazio della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Quanto al terzo motivo di gravame, esso si fonda sull'erronea considerazione che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 96, 4° comma, N.O.I.F., debba valutarsi la data di avvenuto tesseramento da parte della Società avente diritto, piuttosto che la data del primo tesseramento pluriennale. Il chiaro tenore della norma non lascia spazio a dubbi circa il fatto che il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall'art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 2.9.2014, con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo.

Ugualmente destituito di fondamento, infine, è l'ultimo motivo di gravame riferito a presunte rinunzie al premio, nulla essendo stato comprovato documentalmente nel rispetto dell'art. 96 N.O.I.F., secondo cui eventuali accordi che prevedano l'esonero, a qualunque titolo, dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e, segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della ASD Olympus Olgiata 20.12 S.C. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N° 138 DELLA SOCIETÀ LUPARENSE SAN PAOLO FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

10) RECLAMO N° 139 DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con reclamo inviato il 12 febbraio 2016 la Società Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L. ha adito questo Tribunale Federale avverso la delibera n. 566 del 27.1.2016 con la quale la Commissione Premi F.I.G.C., in accoglimento del ricorso da essa proposto, ha dichiarato la Società Abano Calcio Srl tenuta a corrispondere la complessiva somma di € 1.693,75, di cui € 1.355,00 in favore di essa reclamante a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore Portalone Leonardo (nato il 2 agosto 1998) ed € 338,75 a titolo di penale in favore della F.I.G.C..

Osserva la Società reclamante che la Commissione Premi avrebbe errato nel liquidare il premio in proprio favore come penultima Società avente diritto, piuttosto che come unica titolare del vincolo annuale del calciatore, considerato che l'ultima Società ad avere tesserato quest'ultimo con vincolo annuale è la medesima Società in favore della quale il calciatore aveva poi assunto il vincolo pluriennale e che, come tale, non poteva essere considerata ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio. Conclude, quindi, per la revisione del provvedimento, chiedendo la liquidazione dell'importo complessivo di € 4.072,50, di cui € 3.258,00 a titolo di premio di preparazione quale ultima ed unica titolare del vincolo annuale ed € 814,50 a titolo di penale.

Con reclamo inviato il 15 febbraio 2016 anche la Società Abano Calcio Srl ha impugnato la medesima decisione della Commissione Premi, contestando il diritto della Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L. al premio di preparazione. Deduce, infatti, la Abano Calcio Srl che, nella stagione sportiva 2013/2014 ed in quelle precedenti il calciatore Leonardo Portalone era stato tesserato dalla San Paolo Padova SSD Srl, Società dichiarata fallita in data 30.5.2014 ed alla quale era stata revocata l'affiliazione con delibera del Presidente Federale pubblicata l'11.7.2014: con la conseguenza che la Società costituita successivamente alla dichiarazione di fallimento, cioè la SSD Atletico San Paolo a R.L., ora denominata SSD a R.L. Luparense San Paolo F.C., non potrebbe vantare alcun diritto maturato dalla Società fallita. Ha quindi concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Previa riunione dei due reclami, in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento della Commissione Premi, la vertenza è stata decisa nella riunione del 12 aprile 2016.

Il reclamo proposto dalla Abano Calcio Srl è fondato, mentre deve evidentemente respingersi il reclamo della Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L.

Rileva, infatti, il Tribunale Federale che l'odierna Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L. (matricola federale n. 940689), già denominata Atletico San Paolo SSD a R.L., è soggetto giuridico diverso dalla Società San Paolo Padova SSD Srl titolare del tesseramento annuale del calciatore Portalone Leonardo nelle stagioni sportive precedenti a quella in cui ha conseguito il tesseramento pluriennale di cui qui si discute. Né alcun rilievo può rivestire la circostanza che l'odierna Luparense San Paolo F.C. si sia resa aggiudicataria del ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio di attività sportive della Società fallita.

E difatti, premesso che la Società San Paolo Padova SSD Srl è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova in data 30.5.2014, con conseguente revoca dell'affiliazione come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 8/A dell'11.7.2014, il diritto al premio di preparazione per il calciatore Leonardo Portalone sarebbe maturato solo il 14 luglio 2014 (data del suo primo tesseramento pluriennale): quindi non solo successivamente alla dichiarazione di fallimento della San Paolo Padova Srl, ma addirittura successivamente alla cessione del ramo d'azienda della Società fallita, perfezionatosi il 5 luglio 2014 a rogito Notar Riccardo Speranza di Padova, Rep. 27.080, Racc. 13042.

E proprio dall'esame dell'atto notarile di cessione (art. 1) emerge che le parti hanno convenuto che "Il ramo d'azienda viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova alla data odierna, con le attrezzature, il parco giocatori tesserati ed i diritti acquisiti alle iscrizioni ai vari campionati dilettantistici indicati nella perizia di stima riferita alla data del 30 maggio 2014..... La parte cedente dichiara che dalla data di riferimento della perizia ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo tali da modificare sostanzialmente la situazione patrimoniale del ramo d'azienda in oggetto, noti alla procedura, e salvi gli eventuali svincoli di tesserati ai sensi dell'art. 108 NOIF della FIGC".

Non vi è dubbio, quindi, che ha costituito oggetto di cessione anche il c.d. parco giocatori della Società fallita ma, ovviamente, limitatamente a quei calciatori il cui tesseramento fosse in corso al momento della cessione stessa (5 luglio 2014). Tra questi certamente non poteva rientrare il tesseramento del calciatore Leonardo Portalone che, in quanto di durata annuale, era già cessato alla data del 30 giugno 2014 (fine della stagione sportiva 2013/14).

A ciò si aggiunga che, a tenore dell'art. 5 dell'atto notarile surrichiamato, dalla cessione del ramo d'azienda sono esclusi i crediti ed i debiti aziendali, comprese eventuali sopravvenienze attive e passive, non risultanti dai libri contabili obbligatori alla data della cessione stessa. Il che, anche per tale verso, esclude che l'acquirente dell'azienda possa rivendicare un diritto di credito a quella data non ancora maturato.

Ne consegue, quindi, che nessun subentro della nuova Società nei diritti di credito della Società fallita può essersi verificato, se non in relazione a quanto espressamente previsto nell'atto di acquisizione del complesso aziendale.

Alla odierna Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L., già SSD Atletico San Paolo Padova, non può, dunque, riconoscersi alcuna legittimazione attiva ad esercitare il diritto di riscossione del premio di preparazione di cui non ha mai acquisito la titolarità, di talchè, rigettato il contrapposto reclamo dalla medesima per insussistenza del presupposto su cui si fonda (il diritto al premio di preparazione), l'impugnata decisione della Commissione Premi va annullata nulla essendo dovuto dalla Abano Calcio Srl a titolo di premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Leonardo Portalone.

Tutto ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
previa riunione dei reclami proposti rispettivamente dalla Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L e dalla Abano Calcio Srl, in accoglimento del reclamo di quest'ultima, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi, respingendo il reclamo della Luparense San Paolo F.C. SSD a R.L.

Ordina restituirsi la tassa del reclamo della Società Abano Calcio Srl ed incamerarsi la tassa del reclamo della Luparense San Paolo F.C.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

11) RECLAMO N° 134 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 501 – BERNARDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con reclamo del 12 febbraio 2016, la S.S. Lazio Spa ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione del 27 gennaio 2016 (C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 29.268,00, di cui € 19.512,00 in favore della S.S.D. Futbol Club Srl a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Bernardi Alessio e € 9.756,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Assume la reclamante che, dopo aver ricevuto la richiesta del premio di preparazione da parte della S.S.D. Futbol Club con racc. del 19/11/2015, con nota del 18/12/2015 aveva chiesto a quest'ultima di produrre i cartellini annuali del calciatore, così come prevede l'art. 96 N.O.I.F., nonché di trasmettere le fatture necessarie per poter dare corso al versamento di quanto dovuto. La S.S.D. Futbol Club aveva fatto presente di non essere in possesso delle copie dei cartellini ma di aver già prodotto alla Commissione Premi le attestazioni relative al tesseramento del calciatore rilasciate dal Comitato Regionale Lazio. Non provvedeva tuttavia all'invio delle fatture.

Assume altresì la reclamante che, nonostante la "bonaria risoluzione della vertenza", la Commissione Premi aveva comunque deliberato nei termini di cui in epigrafe.

Lamenta pertanto la S.S. Lazio l'illegittimità della decisione assunta dalla Commissione Premi, in quanto essa non aveva mai contestato la richiesta della S.S.D. Futbol Club, ma si era limitata a chiedere la documentazione integrativa necessaria per poter dare corso al pagamento. Sostiene pertanto essa reclamante che il mancato pagamento del premio era da addebitarsi all'inadempimento della S.S.D. Futbol Club all'obbligo di emissione della fattura, in mancanza della quale la Società non poteva provvedere ad alcun pagamento di somme.

Conclude pertanto per l'annullamento della decisione impugnata e per la declaratoria dell'obbligo della S.S.D. Futbol Club di emettere preventivamente fattura al fine di consentire l'erogazione del premio di preparazione.

In assenza di controdeduzioni da parte della S.S.D. Futbol Club, il reclamo è stato deciso nella riunione del 12/4/2016.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve preliminarmente rilevarsi come la S.S. Lazio non abbia adeguatamente valutato la circostanza che la raccomandata della S.S.D. Futbol Club del 13/11/2015 (ricevuta il 19/11/2015), contrariamente a quanto da essa sostenuto, non integrava una mera richiesta del premio di preparazione (in tal senso già in precedenza inoltrata con nota del 12/10/2015), bensì un formale ricorso alla Commissione Premi ai sensi dell'art. 96 N.O.I.F.. Conseguentemente, la richiesta della documentazione integrativa rivolta alla controparte con la nota del 18/12/2015 appare quantomeno impropria, dal momento che l'accertamento del

diritto, a quel punto, restava di competenza esclusiva dell'organo di giustizia dinanzi al quale la controversia si trovava già incardinata.

Con la stessa nota, peraltro, la reclamante da un lato chiedeva alla Commissione Premi "di sospendere il procedimento attivato dalla SSD Futbol Club stante la bonaria risoluzione della vertenza", dall'altro affermava che avrebbe provveduto al pagamento solo qualora avesse ricevuto "quanto richiesto".

In presenza di tali contraddittorie dichiarazioni, la Commissione Premi ha correttamente deliberato sul ricorso della S.S.D. Futbol Club, posto che la vicenda risultava tutt'altro che risolta (con il pagamento del premio).

Il fatto è che, al di là della prova dei tesseramenti impropriamente richiesta alla controparte (in quanto di competenza esclusiva della Commissione Premi dinanzi alla quale il procedimento sportivo era già pendente), la S.S. Lazio continua anche nella presente sede di gravame a sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall'avente diritto.

Trattasi, all'evidenza, di pretesa priva di fondamento, dal momento che l'adempimento di un'obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La S.S. Lazio, in altri termini, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della S.S.D Futbol Club, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente, pretendere dalla S.S.D. Futbol Club la regolarizzazione contabile e fiscale dell'operazione con l'emissione della fattura.

La decisione della Commissione Premi deve pertanto essere confermata anche nella parte relativa alla penale, dovendosi constatare che la S.S. Lazio ancor oggi risulta inadempiente all'obbligo di pagamento del premio di preparazione in favore della Società consorella.

Tutto ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della S.S. Lazio Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

12) RECLAMO N° 135 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – COLIZZA ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con reclamo del 12 febbraio 2016, la S.S. Lazio Spa ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione del 27 gennaio 2016 (C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 29.268,00, di cui € 19.512,00 in favore della S.S.D. Futbol Club Srl a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Colizza Andrea e € 9.756,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Assume la reclamante che, dopo aver ricevuto la richiesta del premio di preparazione da parte della S.S.D. Futbol Club con racc. del 19/11/2015, con nota del 18/12/2015 aveva chiesto a quest'ultima di produrre i cartellini annuali del calciatore, così come prevede l'art. 96 N.O.I.F., nonché di trasmettere le fatture necessarie per poter dare corso al versamento di quanto dovuto. La S.S.D. Futbol Club aveva fatto presente di non essere in possesso delle

copie dei cartellini ma di aver già prodotto alla Commissione Premi le attestazioni relative al tesseramento del calciatore rilasciate dal Comitato Regionale Lazio. Non provvedeva tuttavia all'invio delle fatture.

Assume altresì la reclamante che, nonostante la "bonaria risoluzione della vertenza", la Commissione Premi aveva comunque deliberato nei termini di cui in epigrafe.

Lamenta pertanto la S.S. Lazio l'illegittimità della decisione assunta dalla Commissione Premi, in quanto essa non aveva mai contestato la richiesta della S.S.D. Futbol Club, ma si era limitata a chiedere la documentazione integrativa necessaria per poter dare corso al pagamento. Sostiene pertanto essa reclamante che il mancato pagamento del premio era da addebitarsi all'inadempimento della S.S.D. Futbol Club all'obbligo di emissione della fattura, in mancanza della quale la Società non poteva provvedere ad alcun pagamento di somme.

Conclude pertanto per l'annullamento della decisione impugnata e per la declaratoria dell'obbligo della S.S.D. Futbol Club di emettere preventivamente fattura al fine di consentire l'erogazione del premio di preparazione.

In assenza di controdeduzioni da parte della S.S.D. Futbol Club, il reclamo è stato deciso nella riunione del 12/4/2016.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve preliminarmente rilevarsi come la S.S. Lazio non abbia adeguatamente valutato la circostanza che la raccomandata della S.S.D. Futbol Club del 13/11/2015 (ricevuta il 19/11/2015), contrariamente a quanto da essa sostenuto, non integrava una mera richiesta del premio di preparazione (in tal senso già in precedenza inoltrata con nota del 12/10/2015), bensì un formale ricorso alla Commissione Premi ai sensi dell'art. 96 N.O.I.F.. Conseguentemente, la richiesta della documentazione integrativa rivolta alla controparte con la nota del 18/12/2015 appare quantomeno impropria, dal momento che l'accertamento del diritto, a quel punto, restava di competenza esclusiva dell'organo di giustizia dinanzi al quale la controversia si trovava già incardinata.

Con la stessa nota, peraltro, la reclamante da un lato chiedeva alla Commissione Premi "di sospendere il procedimento attivato dalla SSD Futbol Club stante la bonaria risoluzione della vertenza", dall'altro affermava che avrebbe provveduto al pagamento solo qualora avesse ricevuto "quanto richiesto".

In presenza di tali contraddittorie dichiarazioni, la Commissione Premi ha correttamente deliberato sul ricorso della S.S.D. Futbol Club, posto che la vicenda risultava tutt'altro che risolta (con il pagamento del premio).

Il fatto è che, al di là della prova dei tesseramenti impropriamente richiesta alla controparte (in quanto di competenza esclusiva della Commissione Premi dinanzi alla quale il procedimento sportivo era già pendente), la S.S. Lazio continua anche nella presente sede di gravame a sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall'avente diritto.

Trattasi, all'evidenza, di pretesa priva di fondamento, dal momento che l'adempimento di un'obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La S.S. Lazio, in altri termini, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della S.S.D Futbol Club, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente,

pretendere dalla S.S.D. Futbol Club la regolarizzazione contabile e fiscale dell'operazione con l'emissione della fattura.

La decisione della Commissione Premi deve pertanto essere confermata anche nella parte relativa alla penale, dovendosi constatare che la S.S. Lazio ancor oggi risulta inadempiente all'obbligo di pagamento del premio di preparazione in favore della Società consorella.

Tutto ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della S.S. Lazio Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N° 136 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 537 – IMPALLOMENI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con reclamo del 12 febbraio 2016, la S.S. Lazio Spa ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione del 27 gennaio 2016 (C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 29.268,00, di cui € 19.512,00 in favore della S.S.D. Futbol Club Srl a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Impallomeni Luca e € 9.756,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Assume la reclamante che, dopo aver ricevuto la richiesta del premio di preparazione da parte della S.S.D. Futbol Club con racc. del 19/11/2015, con nota del 18/12/2015 aveva chiesto a quest'ultima di produrre i cartellini annuali del calciatore, così come prevede l'art. 96 N.O.I.F., nonché di trasmettere le fatture necessarie per poter dare corso al versamento di quanto dovuto. La S.S.D. Futbol Club aveva fatto presente di non essere in possesso delle copie dei cartellini ma di aver già prodotto alla Commissione Premi le attestazioni relative al tesseramento del calciatore rilasciate dal Comitato Regionale Lazio. Non provvedeva tuttavia all'invio delle fatture.

Assume altresì la reclamante che, nonostante la "bonaria risoluzione della vertenza", la Commissione Premi aveva comunque deliberato nei termini di cui in epigrafe.

Lamenta pertanto la S.S. Lazio l'illegittimità della decisione assunta dalla Commissione Premi, in quanto essa non aveva mai contestato la richiesta della S.S.D. Futbol Club, ma si era limitata a chiedere la documentazione integrativa necessaria per poter dare corso al pagamento. Sostiene pertanto essa reclamante che il mancato pagamento del premio era da addebitarsi all'inadempimento della S.S.D. Futbol Club all'obbligo di emissione della fattura, in mancanza della quale la Società non poteva provvedere ad alcun pagamento di somme.

Conclude pertanto per l'annullamento della decisione impugnata e per la declaratoria dell'obbligo della S.S.D. Futbol Club di emettere preventivamente fattura al fine di consentire l'erogazione del premio di preparazione.

In assenza di controdeduzioni da parte della S.S.D. Futbol Club, il reclamo è stato deciso nella riunione del 12/4/2016.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve preliminarmente rilevarsi come la S.S. Lazio non abbia adeguatamente valutato la circostanza che la raccomandata della S.S.D. Futbol Club del 13/11/2015 (ricevuta il

19/11/2015), contrariamente a quanto da essa sostenuto, non integrava una mera richiesta del premio di preparazione (in tal senso già in precedenza inoltrata con nota del 12/10/2015), bensì un formale ricorso alla Commissione Premi ai sensi dell'art. 96 N.O.I.F.. Conseguentemente, la richiesta della documentazione integrativa rivolta alla controparte con la nota del 18/12/2015 appare quantomeno impropria, dal momento che l'accertamento del diritto, a quel punto, restava di competenza esclusiva dell'organo di giustizia dinanzi al quale la controversia si trovava già incardinata.

Con la stessa nota, peraltro, la reclamante da un lato chiedeva alla Commissione Premi "di sospendere il procedimento attivato dalla SSD Futbol Club stante la bonaria risoluzione della vertenza", dall'altro affermava che avrebbe provveduto al pagamento solo qualora avesse ricevuto "quanto richiesto".

In presenza di tali contraddittorie dichiarazioni, la Commissione Premi ha correttamente deliberato sul ricorso della S.S.D. Futbol Club, posto che la vicenda risultava tutt'altro che risolta (con il pagamento del premio).

Il fatto è che, al di là della prova dei tesseramenti impropriamente richiesta alla controparte (in quanto di competenza esclusiva della Commissione Premi dinanzi alla quale il procedimento sportivo era già pendente), la S.S. Lazio continua anche nella presente sede di gravame a sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall'avente diritto.

Trattasi, all'evidenza, di pretesa priva di fondamento, dal momento che l'adempimento di un'obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La S.S. Lazio, in altri termini, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della S.S.D Futbol Club, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente, pretendere dalla S.S.D. Futbol Club la regolarizzazione contabile e fiscale dell'operazione con l'emissione della fattura.

La decisione della Commissione Premi deve pertanto essere confermata anche nella parte relativa alla penale, dovendosi constatare che la S.S. Lazio ancor oggi risulta inadempiente all'obbligo di pagamento del premio di preparazione in favore della Società consorella.

Tutto ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della S.S. Lazio Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 137 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 568 – REZZI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con reclamo del 12 febbraio 2016, la S.S. Lazio Spa ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione del 27 gennaio 2016 (C.U. n. 6/E) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 29.268,00, di cui € 19.512,00 in favore della S.S.D. Futbol Club Srl a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Rezzi Edoardo e € 9.756,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Assume la reclamante che, dopo aver ricevuto la richiesta del premio di preparazione da parte della S.S.D. Futbol Club con racc. del 19/11/2015, con nota del 18/12/2015 aveva chiesto a quest'ultima di produrre i cartellini annuali del calciatore, così come prevede l'art. 96 N.O.I.F., nonché di trasmettere le fatture necessarie per poter dare corso al versamento di quanto dovuto. La S.S.D. Futbol Club aveva fatto presente di non essere in possesso delle copie dei cartellini ma di aver già prodotto alla Commissione Premi le attestazioni relative al tesseramento del calciatore rilasciate dal Comitato Regionale Lazio. Non provvedeva tuttavia all'invio delle fatture.

Assume altresì la reclamante che, nonostante la "bonaria risoluzione della vertenza", la Commissione Premi aveva comunque deliberato nei termini di cui in epigrafe.

Lamenta pertanto la S.S. Lazio l'illegittimità della decisione assunta dalla Commissione Premi, in quanto essa non aveva mai contestato la richiesta della S.S.D. Futbol Club, ma si era limitata a chiedere la documentazione integrativa necessaria per poter dare corso al pagamento. Sostiene pertanto essa reclamante che il mancato pagamento del premio era da addebitarsi all'inadempimento della S.S.D. Futbol Club all'obbligo di emissione della fattura, in mancanza della quale la Società non poteva provvedere ad alcun pagamento di somme.

Conclude pertanto per l'annullamento della decisione impugnata e per la declaratoria dell'obbligo della S.S.D. Futbol Club di emettere preventivamente fattura al fine di consentire l'erogazione del premio di preparazione.

In assenza di controdeduzioni da parte della S.S.D. Futbol Club, il reclamo è stato deciso nella riunione del 12/4/2016.

* * * * *

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve preliminarmente rilevarsi come la S.S. Lazio non abbia adeguatamente valutato la circostanza che la raccomandata della S.S.D. Futbol Club del 13/11/2015 (ricevuta il 19/11/2015), contrariamente a quanto da essa sostenuto, non integrava una mera richiesta del premio di preparazione (in tal senso già in precedenza inoltrata con nota del 12/10/2015), bensì un formale ricorso alla Commissione Premi ai sensi dell'art. 96 N.O.I.F.. Conseguentemente, la richiesta della documentazione integrativa rivolta alla controparte con la nota del 18/12/2015 appare quantomeno impropria, dal momento che l'accertamento del diritto, a quel punto, restava di competenza esclusiva dell'organo di giustizia dinanzi al quale la controversia si trovava già incardinata.

Con la stessa nota, peraltro, la reclamante da un lato chiedeva alla Commissione Premi "di sospendere il procedimento attivato dalla SSD Futbol Club stante la bonaria risoluzione della vertenza", dall'altro affermava che avrebbe provveduto al pagamento solo qualora avesse ricevuto "quanto richiesto".

In presenza di tali contraddittorie dichiarazioni, la Commissione Premi ha correttamente deliberato sul ricorso della S.S.D. Futbol Club, posto che la vicenda risultava tutt'altro che risolta (con il pagamento del premio).

Il fatto è che, al di là della prova dei tesseramenti impropriamente richiesta alla controparte (in quanto di competenza esclusiva della Commissione Premi dinanzi alla quale il procedimento sportivo era già pendente), la S.S. Lazio continua anche nella presente sede di gravame a sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall'avente diritto.

Trattasi, all'evidenza, di pretesa priva di fondamento, dal momento che l'adempimento di un'obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del

soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La S.S. Lazio, in altri termini, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della S.S.D. Futbol Club, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente, pretendere dalla S.S.D. Futbol Club la regolarizzazione contabile e fiscale dell'operazione con l'emissione della fattura.

La decisione della Commissione Premi deve pertanto essere confermata anche nella parte relativa alla penale, dovendosi constatare che la S.S. Lazio ancor oggi risulta inadempiente all'obbligo di pagamento del premio di preparazione in favore della Società consorella.

Tutto ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della S.S. Lazio Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N. 147 DELLA SOCIETÀ C.S. ALLEANZA GIOVANILE CONTRO LA SOCIETÀ ACD BAGNO A RIPOLI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI DICOMANO (FI) IN OCCASIONE DELLA GARA "C.S. ALLEANZA GIOVANILE – ACD BAGNO A RIPOLI" TENUTASI IL 24.10.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - C.R. TOSCANA.

Con ricorso datato 19 febbraio 2016, inviato al Tribunale Federale – Sezione Vertenze Economiche e contestualmente alla controparte A.C.D. Bagni a Ripoli (di seguito 'Bagni a Ripoli') in data 24 febbraio 2016, la Alleanza Giovanile ASD (di seguito 'Alleanza GiovanilÉ') ha chiesto «la pronuncia di un'ingiunzione di pagamento (come da preventivo di spesa allegato) rivolta alla Soc. A.C.D. Bagno a Ripoli al fine di permettere l'esecuzione dei lavori necessari alla riparazione, a regola d'arte, della struttura danneggiata».

La richiesta di risarcimento della Alleanza Giovanile trae origine dai fatti occorsi in occasione della partita di Campionato juniores provinciale tra la squadra dell'Alleanza Giovanile (squadra di casa) e la squadra della Bagno a Ripoli presso lo stadio comunale di Dicomano.

L'Alleanza Giovanile lamenta che in tale occasione, successivamente alla subita espulsione, il calciatore della Bagno a Ripoli Sig. Niccolò Gamberini avrebbe colpito con pugni la porzione destra della struttura in plexiglass che conduce dal campo sportivo agli spogliatoi, danneggiandola.

A sostegno della propria richiesta l'Alleanza Giovanile ha depositato documentazione fotografica e un preventivo della Vetreria Santoni Sandro relativa ai lavori di sostituzione della porzione di plexiglass danneggiata, cui ha fatto seguito l'emissione della relativa fattura.

L'Alleanza Giovanile ha altresì rappresentato che, nonostante i diversi solleciti, la Bagno a Ripoli non ha soddisfatto spontaneamente la richiesta risarcitoria.

La Bagno a Ripoli non ha depositato memorie.

Il ricorso è stato quindi deciso nella riunione del 12 aprile 2016.

* * * * *

Il ricorso della Alleanza Giovanile merita accoglimento.

A conferma della ricostruzione della ricorrente, il rapporto dell'Arbitro Sig. Niccolò Breti riporta quanto segue: «quando il giocatore n 5 Gamberini del bagno a r è uscito dal campo, si

è sentito un rumore forte. In seguito è stato accertato un danno nel sottopassaggio dove vi era un evidente danno dovuto ad un pugno».

Il preventivo di spesa per i lavori di sostituzione della porzione di plexiglass danneggiata è stato confermato dalla fattura n. 39 del 16 marzo 2016 della Vetreria Santoni Sandro, regolarmente quietanzata.

In conclusione, il danno è stato provato, così come la sua imputabilità alla Società Bagno a Ripoli la quale è tenuta a rispondere del comportamento del proprio tesserato Niccolò Gamberini e conseguentemente a risarcire il danno subito dalla consorella Alleanza Giovanile.

Ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il ricorso della ASD Alleanza Giovanile accoglie il ricorso della Società C.S. Alleanza Giovanile e, per l'effetto dichiara la Società ACD Bagno a Ripoli tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 3.025,60 (Euro tremilaventicinque/60) IVA compresa.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

16) RECLAMO N. 142 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARASCO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Con reclamo del 18 febbraio 2016, la ASD Calcio Pomigliano ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND dell'11 febbraio 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Gennaro Marasco del complessivo importo di euro 3.900,00. Sul presupposto della avvenuta percezione di acconti per complessivi euro 15.900,00, il calciatore aveva richiesto tale somma a saldo di quanto dovutogli in forza dell'accordo economico inter partes del 10 febbraio 2015 che prevedeva appunto la corresponsione di un complessivo rimborso spese forfettario di euro 19.800,00 per la stagione sportiva 2014/2015.

La reclamante Società lamenta l'infondatezza della pretesa del calciatore Marasco in quanto, essendo la somma di euro 19.800,00 di cui all'accordo economico indicata al lordo, il riconoscimento in favore del calciatore della ulteriore somma (rispetto agli acconti già percepiti) di euro 3.900,00, sino cioè alla concorrenza dell'intero importo lordo concordato e senza tener conto delle trattenute fiscali che la Società è tenuta ad operare, comporterebbe per la Società un esborso maggiore di quanto contrattualmente previsto e, correlativamente, per il calciatore, la percezione di maggiori somme non spettantigli.

E difatti, ad avviso della Società, all'importo lordo di euro 19.800,00, corrisponderebbe un importo netto di euro 16.835,70 così calcolato: decurtato dall'importo di euro 19.800,00 l'importo di euro 7.500,00 esente da imposte, residuerebbe una base imponibile di euro 12.300,00 sulla quale, applicata l'aliquota del 23%, maggiorata della addizionale Regionale Comunale pari all'1,1%, deriverebbe una ritenuta fiscale pari a euro 2.964,30 (euro 12.300,00 x 24,1%).

Secondo la reclamante, dunque, spettando al calciatore l'importo netto di euro 16.835,70 (euro 19.800,00 – euro 2.964,30) ed avendo costui già effettivamente percepito euro

15.900,00, esso calciatore avrebbe diritto ad un saldo di euro 935,70 (16.835,70 - 15.900,00) e non già di euro 3.900,00, come deciso nella gravata decisione della CAE.

Ha concluso, pertanto, la ASD Calcio Pomigliano, per la riforma in tali sensi della decisione della CAE.

Il calciatore Marasco ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) il proprio diritto a richiedere l'accertamento e la liquidazione della somma indicata nell'accordo economico, al lordo delle ritenute fiscali; b) la mancanza, in ogni caso, della prova in ordine alla trattenuta fiscale asseritamente operata dalla Società.

Ha quindi concluso per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

* * * * *

Il reclamo della ASD Calcio Pomigliano, discusso e deciso nella riunione del 12 aprile 2016, è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La Società reclamante, difatti, opera un'evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l'accordo economico ed il diverso rapporto d'imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti.

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass. Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, la Società che assume di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento nei confronti del calciatore, seppure in parte mediante applicazione della ritenuta fiscale, è tenuta ad offrire prova rigorosa del relativo versamento nelle forme di legge, non potendo limitarsi ad addurre la mera sussistenza di tale astratta obbligazione a suo carico.

Sta di fatto che la ASD Calcio Pomigliano si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore Marasco, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

Tutto ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della ASD Calcio Pomigliano e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

17) RECLAMO N. 124 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.

Con ricorso del 28.9.2015 il calciatore tesserato Marco Lima adiva la Commissione Accordi Economici LND per ivi sentir condannare la ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00, a saldo della maggior somma di € 3.750,00 pattuita a titolo di rimborso forfettario di spese per la stagione 2014/2015.

La ASD Due Torri non controdeduceva.

Con delibera assunta nella riunione del 18.12.2015 (C.U. n. 201 del 11.1.2016), la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, condannava la ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore del calciatore ricorrente.

Avverso tale delibera ha interposto rituale reclamo la ASD Due Torri con atto del 15-18.1.2016, assumendo di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo presso la sede in Piraino Via Nazionale, e ciò in violazione dell'art 25, 4° comma, Reg. LND. Da ciò conseguirebbe l'inammissibilità del ricorso introduttivo, del quale contesta la fondatezza anche nel merito.

Ha resistito il calciatore Marco Lima con propria memoria, contestando la prospettazione della Società reclamante. Precisa di aver effettuato la notifica del ricorso introduttivo all'indirizzo presente sul sito internet della stessa Società, ovvero in via C. Natoli Scialli, delle cui risultanze deposita la relativa stampa. Precisa altresì che il ricorso sarebbe stato ricevuto dal Sig. Raffaele Vincenzo, dirigente della Società e indicato come "dirigente addetto all'arbitro". Ha quindi concluso per il rigetto del gravame.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 12.4.2016.

L'appello va accolto per i motivi che seguono.

Il ricorso introduttivo del calciatore è stato infatti spedito in Piraino alla via Natoli Scialli, laddove la sede della Società ASD Due Torri è in Piraino alla Via Nazionale, così come risulta dal foglio di censimento relativo alla stagione sportiva 2015/2016.

Non essendovi alcuna prova circa la ricezione del plico (alla via C. Natoli Scialli) da parte di soggetto abilitato al ritiro, non vi è dubbio che la notifica risulta viziata.

Sta di fatto che, a fronte delle documentate risultanze del sito web circa la sede della Società e della comunque avvenuta consegna del plico, tale vizio, attenendo alla mera irregolarità della notifica e non alla sua inesistenza, non comporta la inammissibilità del ricorso bensì l'annullamento della delibera impugnata e la rimessione degli atti alla Commissione Accordi Economici L.N.D. per il nuovo esame del merito, ai sensi dell'art. 37, 4° comma, C.G.S. (di generale applicazione ai procedimenti in grado di appello), previa regolare instaurazione del contraddittorio.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della ASD Due Torri e annulla, per l'effetto l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ai sensi dell'art. 37, 4° comma, C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame del merito, previa regolare instaurazione del contraddittorio.
Ordina restituirsì la tassa.

18) RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSA SORTA CON IL CALCIATORE DELLA VENTURA MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Con atto inviato a mezzo posta il 17.02.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 231 dell'11.02.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Della Ventura Matteo della somma di € 4.000,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015, relativamente al periodo dal 8/01/2015 al 30/06/2015, per complessivi € 10.808,19.

Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall'accordo economico, sostenendo, in particolare, di aver corrisposto al calciatore in data 17.01.2015 la mensilità di gennaio 2015 di € 2.000,00, in data 06.03.2015 la mensilità di febbraio 2015 di € 2.000,00, in data 03.04.2015 la mensilità di marzo 2015 di € 2.000,00, in data 24.04.2015 la mensilità di aprile 2015 di € 2.000,00 ed ulteriori € 880,00 in contanti per il complessivo importo di € 10.808,00. Produce documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di tale importo.

Lamenta, altresì, la mancata notifica del ricorso in primo grado innanzi alla Commissione Accordi Economici LND, ai sensi dell'art. 149 c.p.c..

La Società conclude, pertanto, per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento.

Il calciatore Della Ventura ha regolarmente controdedotto contestando, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante, oltre che per la sua mancata allegazione all'atto di appello. Nel merito, contesta la ricostruzione dei fatti così come formulata dalla Società appellante e deduce la infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 12.04.2016.

* * * * *

Il reclamo in appello è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S., in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, considerato che la Sorrento Calcio Srl, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non aveva presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che ben

avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo la motivata allegazione di circostanze impeditive).

A riguardo alcun rilievo può assumere la circostanza dedotta dalla reclamante della mancata ricezione in primo grado del ricorso proposto dal calciatore. Invero risulta in atti che il ricorso di primo grado è stato correttamente inoltrato all'odierna appellante con raccomandata del 13.10.2015 presso la sede della Società in Sorrento (NA), via Califano 7, 80067, anche se successivamente restituito al mittente per compiuta giacenza. Ne consegue che la notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata

Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che i documenti prodotti dalla Sorrento Calcio Srl (ricevute e assegni), quand'anche in ipotesi ammissibili, risulterebbero comunque inidonei a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Della Ventura, essendo assolutamente privi dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 30 C.G.S. secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono.

La palese strumentalità ed inconsistenza dell'impugnazione impone ex art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore dell'atleta Della Ventura, liquidate nella misura di € 500,00 oltre accessori.

Tutto quanto sopra premesso.

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo della Sorrento Calcio Srl.

Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

19) RECLAMO N. 115 DELLA SOCIETÀ S.S. SCARDOVARI CONTRO LA SOCIETÀ G.S. BOARA PISANI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER IL FURTO AVVENUTO NEGLI SPOGLIATOI IN OCCASIONE DELLA GARA "BOARA PISANI - SCARDOVARI" DEL 15 NOVEMBRE 2015.

Con atto inviato a mezzo posta IL 09/01/2016 la Società Sportiva Scordovari ha adito questo Tribunale Federale Nazionale per ottenere dalla Società Boara Pisani il risarcimento dei danni subiti dai propri tesserati in conseguenza del furto dei loro effetti personali perpetrato all'interno degli spogliatoi loro assegnati all'interno del campo di calcio del Boara Pisani, durante il primo tempo della gara Scordovari – Boara Pisani del 25 aprile 2015 (Campionato di Prima Categoria D - C.R. Veneto).

Tali danni vengono quantificati in Euro 10.000,00, come da denunce sporte alle Autorità competenti, prodotte unitamente alla documentazione di gara e alla corrispondenza indirizzata alla Società Boara Pisani ed al Comitato Regionale Veneto.

Precisa di avere segnalato subito l'accaduto al proprio Comitato Regionale e, su indicazione di questo, di avere richiesto il rimborso alla Società Boara Pisani, ai sensi dell'art.30 comma 28, lettera a), per ben due volte ma senza ricevere alcuna risposta.

* * * * *

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S. in quanto non inviato contestualmente alla controparte, con conseguente compromissione della regolarità del contraddittorio.

Trattasi di vizio procedurale non sanabile dalle precedenti richieste di risarcimento danni inviate alla Boara Pisani prima dell'avvio del presente procedimento.

Tanto considerato,

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il ricorso della Società Sportiva Scordovari.

Ordina incamerarsi la tassa.

20) RECLAMO N° 133 DELLA SOCIETÀ US TOLENTINO 1919 ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 523 – FACCI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con reclamo in data 10.02.2016, la US Tolentino 1919 ASD ha parzialmente impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera con la quale la Commissione Premi ha condannato la Società Folgore Veregra ASD al pagamento del premio di preparazione per il calciatore Facci Riccardo, in favore di essa appellante, quale ultima titolare del vincolo annuale nella stagione sportiva 2014/15.

Deduce la Società reclamante che erroneamente la Commissione Premi l'avrebbe considerata quale ultima, e non unica, Società titolare del vincolo annuale, evidentemente non considerando che in data 10.07.2013 aveva rilevato il titolo sportivo ed il parco tesserati della US Tolentino Srl, Società fallita presso la quale il calciatore in questione aveva prestato la propria attività nelle stagioni sportive 2012/13 e 2013/14 ed alla quale il Presidente Federale aveva revocato l'affiliazione, trasferendo ad essa reclamante il titolo sportivo ed il parco giocatori e mantenendo in capo alla medesima i diritti derivanti dall'anzianità di affiliazione della suddetta US Tolentino Srl.

La vertenza è stata trattata e decisa nella riunione del 12.04.2016.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto fornita dalla Società appellante, il calciatore Facci era stato tesserato con vincolo annuale, nelle stagioni sportive 2012/13 e 2013/14, per la Società US Tolentino Srl, soggetto giuridico pacificamente diverso dalla US Tolentino 1919 ASD.

La US Tolentino Srl è stata dichiarata fallita e, conseguentemente, il Presidente Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 15/A dell'10.07.2013, ne ha revocato l'affiliazione. Con la stessa delibera il Presidente Federale, avendo preso atto dell'intervenuta costituzione della Società US Tolentino 1919 ASD e dell'acquisizione da parte di quest'ultima del complesso aziendale della richiamata Società fallita, comprensiva del parco tesserati risultante dagli atti, ha disposto, su richiesta della nuova Società, il trasferimento ad essa US Tolentino 1919 ASD del titolo sportivo e del parco tesserati della US Tolentino Srl, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dall'anzianità di affiliazione della Società fallita.

Tanto premesso, occorre rilevare che il diritto al premio di preparazione de quo che, come è noto, sorge in capo alla Società titolare del o dei tesseramenti annuali del calciatore nelle tre stagioni sportive precedenti (art. 96, 1° comma, N.O.IF.) allorquando il calciatore contrae il primo tesseramento pluriennale, è insorto in data 18.9.2015 in concomitanza con il tesseramento del Facci con vincolo pluriennale da parte della Folgore Veregra ASD.

Premesso che tra la Società fallita e la Società che ne acquisisce il titolo sportivo non si verifica alcuna ipotesi di successione e che, tra i diritti che derivano dall'anzianità di affiliazione della fallita non rientrano certo i crediti sportivi da essa maturati (salva un'espressa previsione in tal senso nell'atto di trasferimento del complesso aziendale e nella delibera del Presidente Federale), è agevole rilevare che, nel caso di specie, la fallita US Tolentino Srl neppure aveva acquisito alcun diritto al premio di preparazione per il calciatore Facci, dal momento che il relativo presupposto (il tesseramento pluriennale) si è verificato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento.

Ne consegue, pertanto, che correttamente la Commissione Premi, nel liquidare il premio di preparazione per il calciatore Facci in favore della US Tolentino 1919 ASD, non ha tenuto conto dei tesseramenti annuali del calciatore in favore della US Tolentino Srl.

Per questi motivi,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche

rigetta il reclamo della US Tolentino 1919 ASD e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

21) RECLAMO N° 118 DELLA SOCIETÀ ASD NEWPOZZALLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 418 – APRILE ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Con reclamo spedito in data 11.01.2016, la Società ASD New Pozzallo ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 5/E del 10.12.2016 e comunicata in data 24.12.2015, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società Associazione Scicli, del premio di preparazione per il calciatore Alessandro Aprile.

La Società ASD New Pozzallo, a sostegno dell'impugnazione, ha eccepito che, al momento del tesseramento del calciatore di cui trattasi, il di lui padre aveva dichiarato da un lato che il figlio dava la disponibilità a prestare la propria attività a titolo gratuito e, dall'altra, che la Associazione Scicli non avrebbe richiesto il premio di preparazione in quanto lo stesso padre del calciatore, all'epoca, non aveva richiesto alcun compenso alla Società per l'attività del figlio.

La Associazione Scicli non inoltrava controdeduzioni e la vertenza veniva quindi decisa nella riunione del 12 aprile 2016.

L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 31.12.2015, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 24.12.2015. Il reclamo risulta, invece, essere stato inoltrato a mezzo raccomandata A/R solo il giorno 11.1.2016, quando cioè il termine per impugnare era già decorso.

Per questi motivi,

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD New Pozzallo.

Ordina incamerarsi la tassa.

22) RECLAMO N. 122 DELLA SOCIETÀ ASD SANT'ELENA QUARTU CONTRO LA SOCIETÀ G.S. IS ARENAS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 460 – MBOUP ABDOULAXE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Con reclamo spedito in data 19.1.2016, la Società ASD Sant'Elena Quartu ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 5/E del 10.12.2015 e comunicata in data 12.1.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Is Arenas, del premio di preparazione per il calciatore Abdoulaxe Mboup, oltre alla penale da corrispondere alla FIGC.

La Società ASD Sant'Elena Quartu, a sostegno dell'impugnazione, rileva di non essere tenuta al pagamento del premio in quanto il calciatore Abdoulaxe Mboup, nato il 13.2.1997 e tesserato il 3.9.2014, non sarebbe mai stato tesserato dalla stessa, avendo invece essa tesserato in data 8.7.2015 il quasi omonimo calciatore Abdoulaye Mboup.

In assenza di controdeduzioni della Società ASD Is Arenas, la vertenza veniva decisa nella riunione del 12.4.2016.

L'appello è inammissibile in quanto la ASD Sant'Elena Quartu non ha fornito alcuna prova attestante l'avvenuto, contestuale inoltre del ricorso alla controparte ASD IS ARENAS, adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 33, 5° comma, C.G.S..

Tanto considerato,

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Sant'Elena Quartu.

Ordina incamerarsi la tassa.

23) RECLAMO N. 160 DELLA SOCIETÀ USD LEPANTO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BORUSSIA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO "DOMENICO FIORE" IN OCCASIONE DELLA GARA ALLIEVI PROVINCIALI – FASCIA B "USD LEPANTO – ASD BORUSSIA" TENUTASI IL 19.12.2015 – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI - C.R. LAZIO.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia al reclamo da parte della Società USD Lepanto, dichiara l'estinzione del procedimento.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN
Sezione Vertenze Economiche
Avv. Fabio Di Cagno**

Pubblicato in Roma il 6 maggio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio